

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	131i
del:	2020-12-23
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti titolari di partita IVA

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) - quarto trimestre: prossima scadenza 1.2.2021

Come noto¹ a decorrere dal periodo d'imposta 2019, i **sogetti passivi IVA** stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con **sogetti non stabiliti nel territorio dello Stato**². La comunicazione a tali fini va inviata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'invio dello spesometro estero, originariamente previsto con periodicità mensile, deve (dal 1.1.2020) essere effettuato con **periodicità trimestrale**³. La prossima scadenza per i mesi **ottobre-novembre-dicembre** coincide dunque con il **1.2.2021** (essendo il 31.1 una domenica).

Per i Clienti a favore dei quali teniamo la contabilità provvederemo alla elaborazione ed all'invio telematico della comunicazione in oggetto nei termini di legge.

Ai nostri Clienti, che gestiscono **in proprio la contabilità** ed intendono conferire al ns. Studio l'incarico per l'invio telematico della Comunicazione in oggetto chiediamo di volerci inviare la documentazione per l'invio della Comunicazione anzidetta almeno **entro il 15.1.2021**.

1 Ambito di applicazione

1.1 Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i **sogetti**⁴ passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano⁵, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Ciò significa che sono obbligati anche gli enti pubblici che esercitano attività rilevante ai fini IVA.

Sono esonerati dalla comunicazione in esame attualmente i seguenti soggetti:

- i soggetti minimi e forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, che nel perio-

1 Vedasi la nostra circolare n. 112/2020

2 Art. 1, co. 3-bis del DLgs. 127/2015

3 Art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020"

4 Soggetti di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015

5 Art. 7, comma 1, lett. d) DPR 633/1972

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- do d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000,
- i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non residenti in Italia⁶.

1.2 Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

L'Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello⁷ ha precisato che il nuovo adempimento "*riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni*". Ciò comporta che:

- è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo IVA italiano (cedente / prestatore o acquirente / committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (soggetto passivo IVA o non soggetto passivo IVA);
- non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante ai fini IVA nel territorio nazionale.

Sono **escluse dall'obbligo** (e la comunicazione eventualmente è facoltativa) le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio SdI.
- è stata emessa⁸ tramite la piattaforma "OTELLO 2.0" una fatture elettroniche "tax free"⁹.

2 Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione è effettuata sulla base delle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate¹⁰:

Come noto¹¹, le specifiche tecniche per l'emissione di fatture elettroniche, trasmesse mediante Sistema di Interscambio, sono state aggiornate e possono essere adottate a partire **dal 1° ottobre 2020**, mentre diverranno obbligatori dal 1° gennaio 2021. I nuovi "codici natura" interessano anche la comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Dunque, **i nuovi codici potrebbero essere adottati già con riferimento all'invio della comunicazione di cui in oggetto relativa all'ultimo trimestre 2020**, il cui termine di presentazione scade il 1° febbraio 2021.

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml** e firmato digitalmente¹² dal responsabile dell'invio (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere ovvero attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdICoop", il "Servizio SdIFtp" e/o la procedura web "Fatture e corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

⁶ Tali prestazioni "non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI nè vanno comunicate tramite" lo spesometro estero - risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello del 1.8.2019, n. 327

⁷ Risposta interpello Agenzia Entrate 27.3.2019, n. 85

⁸ in quanto trattasi di cessioni di beni a turisti extraUE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72

⁹ Risposta n. 8 del 7.2.2019 dell'Agenzia delle Entrate a una consulenza giuridica

¹⁰ Specifiche tecniche versione 1.5 di cui al provv. Ag. Entrate del 30.4.2018 n. 89757, vedasi:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/specifiche-tecniche-versione-1.5> valide fino al 31.12.2020

ovvero le specifiche tecniche versione 1.6.2 di cui al provv. Ag. Entrate del 20 aprile 2020 n. 166579, vedasi:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.1> utilizzabili dal 1.10.2020

¹¹ Vedasi nostra circolare 116/2020

¹² firma elettronica qualificata secondo i formati CAdES-BES o XAdES-BES

In caso di invio tramite la procedura web “Fatture e corrispettivi” il file deve essere sigillato dall’Agenzia delle Entrate.

2.1 Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in forma di FAQ

In merito all'adempimento in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, in forma di FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, di seguito riportati:

- per le sole fatture **emesse** nei confronti di soggetto "non residente **non** identificato in Italia", la comunicazione può essere effettuata trasmettendo al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML e compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXXX” ;
- per le sole fatture **emesse** nei confronti di soggetto "non residente **identificato** in Italia", riportando in fattura in formato XML il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “Codice Destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario); la stessa procedura si può applicare nei confronti di soggetti residenti / stabiliti nei comuni Livigno e Campione d'Italia;
- in caso di autofattura per **acquisti** da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extraUE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extraUE) in luogo dello spesometro estero è possibile emettere un'autofattura elettronica. In tal caso occorre compilare il campo della sezione “Dati del cedente / prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente / stabilito; nei “Dati del cessionario / committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario / committente).

3 Dati oggetto di trasmissione

3.1 Dati oggetto di trasmissione

La comunicazione richiede l’esposizione dei seguenti dati, laddove presenti:

- dati identificativi del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario o committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata;
- imposta;
- tipologia dell’operazione (nel caso in cui l’imposta non sia indicata nel documento).

3.2 Tipologia di documento

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice¹³:

¹³ Dal 1° ottobre 2020 è possibile avvalersi delle disposizioni di cui al provv. n. 166579 del 30.4.2020 utilizzando anche le specifiche tecniche versione 1.6.2: vedasi: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.1>

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)	TD12

3.3 Tipologia dell'operazione

Per le operazioni attive, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’IVA, avendo inserito in luogo dell’imposta una specifica annotazione sul documento. Per gli acquisti in “*reverse charge*”, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i principali codici relativi alla natura dell’operazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla precedente comunicazione dei dati delle fatture^{14 15}:

Codice	Natura dell’operazione	Operazioni attive	Operazioni passive
N1	Escluse <i>ex art. 15</i>	Operazioni con esclusione dal computo della base imponibile IVA	
N2	Non soggette ¹⁶	Prestazioni di servizi “fuori campo” IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi extra-UE)	
N3	Non imponibili	Cessioni intra-UE Cessioni all’esportazione (incluse quelle in regime del margine)	Acquisti intra-UE non imponibili
N4	Esenti	Cessioni e prestazioni in regime di esenzione IVA (es. locazione di fabbricati)	Acquisti intra-UE esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	Regime del margine per i beni usati	
N6	Inversione contabile / <i>Reverse charge</i>	Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE Acquisti intracomunitari	Acquisti di servizi extra-UE (autofatture)
N7	IVA assolta in altro Stato UE	Vendite a distanza Prestazioni di servizi in regime MOSS ¹⁷	

14 cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7.2.2017 n. 1, ris. 6.7.2017 n. 87 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione “Fatture e Corrispettivi”

15 Come già riportato al punto 2, secondo quanto emerge dalla lettura dell’Allegato A al provv. n. 166579 del 30.4.2020 dal 1° ottobre 2020 è possibile utilizzare in alternativa anche i nuovi codici previsti dalle specifiche tecniche versione 1.6.2: vedasi: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.1>

16 tra cui regime speciale editoria, le operazioni in regime speciale monofase ex art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72

17 prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS: Se è emessa fattura con l’imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi “Aliquota” e “Imposta” va riportato “0” e nel campo “Natura” il codice “N7”

3.4 Tipologia di documento

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla “Tipologia documento” vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.

4 Termini per la trasmissione dei dati

Come accennato, a decorrere dal 2020, l’invio della comunicazione va effettuato con **periodicità trimestrale** (in precedenza la comunicazione doveva essere effettuata mensilmente). In particolare ora lo spesometro estero va inviato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze relative al periodo d’imposta 2020, tenendo conto dei differimenti al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

Trimestre di riferimento	Periodo riferimento	Scadenza della comunicazione
1 trimestre 2020	gennaio - febbraio - marzo	30.4.2020 ovvero 30.6.2020***
2 trimestre 2020	aprile - maggio - giugno	31.7.2020
3 trimestre 2020	luglio - agosto - settembre	2.11.2020*
4 trimestre 2020	ottobre - novembre - dicembre	01.2.2021**

* considerato che il 31.10.2020 cade di sabato; ** considerato che il 31.1.2021 cade di domenica *** valido solo per il 2020

5 Istruzioni per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio

Per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio, il nostro Studio può effettuare l’invio telematico dei file dati delle fatture transfrontaliere: per farlo è necessario che ci inviate entro al **il 1° gennaio p.v.** il file contenente i dati delle fatture del periodo nel formato XML stabilito dall’Agenzia delle Entrate¹⁸.

6 Sanzioni


Il mancato invio, ovvero l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se l’invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza¹⁹. Non si applica il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. Nr. 472/97.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

1) Incarico per l’invio telematico dei dati relativi all’esterometro

18 Vedasi le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, per la generazione del file telematico da spedire: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/fatturazione-elettronica-e-dati-fatture-transfrontaliere-new>

19 Art. 11, c. 2-quater del D.Lgs. 471/97

A

Winkler & Sandrini

Via Cavour 23/c

39100 Bolzano (BZ)

E-Mail: info@winkler-sandrini.it

Fax 0471/062829

Oggetto: Incarico per l'invio telematico dei dati relativi all'esterometro

Con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio per

l'invio telematico

dei dati relativi **all'esterometro** per

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 – in scadenza il 30.04.2020 (ovvero 30.6. solo per l'anno 2020 causa Covid-19)

mesi di aprile - maggio - giugno 2020 – in scadenza il 31.7.2020

mesi di luglio - agosto - settembre 2020 – in scadenza il 2.11.2020

mesi di ottobre - novembre - dicembre 2020 – in scadenza il 01.02.2021

Per la predisposizione della comunicazione Vi trasmettiamo quanto segue:

File per l'invio telematico – nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____

Cognome: _____

Email: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma